



Comune di Aranno

ORDINANZA MUNICIPALE

**CONCERNENTE IL
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI**

Anno 2024

Ottobre 2023

Il Municipio di Aranno, richiamati:

- Il Regolamento dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente del 24 marzo 2004;
- gli artt. 107 cpv. 2 lett. b. LOC, 145 e segg. LOC, 192 LOC e 24 RALOC;
- il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;
- la risoluzione municipale no. 362/2023 del 09.10.2023,

DECRETA:

Art 1. Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esposizione e la raccolta dei rifiuti, l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e dei rifiuti riciclabili, così come le relative tasse di raccolta e di smaltimento.

Art 2. Tipi di Rifiuti

- ¹ Sono oggetto di raccolta:
 - i rifiuti urbani,
 - i rifiuti domestici (RSU – rifiuti solidi urbani),
 - i rifiuti ingombranti domestici,
 - i rifiuti raccolti separatamente,
 - i rifiuti (scarti) vegetali.
- ² Di principio, sono esclusi dalla raccolta i rifiuti industriali ed i rifiuti speciali, che vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali applicabili.
- ³ Tutti i rifiuti non prodotti sul territorio del Comune non possono essere assolutamente né raccolti né smaltiti tramite i servizi comunali.

Art 3. Utenti autorizzati

Possono usufruire dei servizi comunali e delle infrastrutture di raccolta organizzate solamente coloro che producono rifiuti, secondo quanto definito all'art. 9 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Art 4. Giorni e orari di accesso

- ¹ Le piazze di raccolta dei rifiuti in via Campagna e Ai Pianell (Prümé) sono accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tranne per il vetro (v. art. 5, cpv. 2).
- ² Il centro di compostaggio (Ecocentro comunale) è aperto unicamente il mercoledì ed il sabato, nei seguenti orari:
 - da ottobre a maggio (inverno), dalle ore 08:00 alle ore 17:00 (mercoledì e sabato);
 - da giugno a settembre (estate), dalle ore 08:00 alle ore 17:00 (mercoledì);
 - da giugno a settembre (estate), dalle ore 08:00 alle ore 18:30 (sabato).

Art 5. Obblighi e modalità di consegna dei rifiuti

- ¹ Per i rifiuti urbani devono essere utilizzati esclusivamente i contenitori di raccolta designati dal Comune. Nei contenitori è severamente vietato inserire rifiuti sciolti, liquidi o altro materiale.
- ² Per i rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali, di colore giallo.

- 3 Il vetro può essere consegnato unicamente dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle ore 19:00. Sono quindi esclusi sia la domenica, che i giorni festivi, anche infrasettimanali.
- 4 Prima di essere inseriti nei contenitori specifici designati, i cartoni vanno tagliati in pezzi di misura adeguata.
- 5 Non è ammesso, per nessun motivo ed in nessun caso:
 - il deposito, nei punti di raccolta, di qualsiasi rifiuto all'esterno dei contenitori;
 - il deposito di rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade o su suolo pubblico e privato.

Art 6. Obblighi dei produttori di rifiuti – economie domestiche

- 1 I rifiuti solidi urbani (RSU) devono essere raccolti negli appositi sacchi di plastica ufficiali di colore giallo e versati nei contenitori interrati, situati nei punti di raccolta.
- 2 I rifiuti ingombranti prodotti dalle economie domestiche devono essere consegnati presso l'Ecocentro comunale, durante i giorni predisposti inseriti nel calendario ecologico comunale.

Art 7. Obblighi dei produttori di rifiuti – attività economiche in generale (persone giuridiche)

- 1 I rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti dalle attività economiche (industrie, artigianato o servizi) insediate nelle zone industriali e artigianali del Comune devono essere depositati nei cassonetti collocati presso i produttori.
- 2 I rifiuti riciclabili o speciali provenienti dalle attività economiche (industrie, artigianato o servizi) devono essere raccolti e smaltiti direttamente dal produttore e non fanno parte della raccolta finanziata, secondo le tasse indicate nella presente Ordinanza.
- 3 I rifiuti compostabili devono essere consegnati all'apposito centro di raccolta presso l'Ecocentro comunale, durante gli orari di apertura.

Art 8. Giri raccolta rifiuti

- 1 Di regola, la raccolta dei rifiuti urbani (RSU) avviene 2 volte la settimana.
- 2 La raccolta della carta viene effettuata 2 volte al mese, come da calendario. I punti di raccolta sono i seguenti: - Rifugio PCi, - Fontana Vuri.
- 3 La carta può inoltre essere smaltita presso l'Ecocentro, durante gli orari di apertura.

Art 9. Tasse di raccolta (tasse basi)

Per le tasse basi, si richiamano tutti i principi stabiliti all'art. 15 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, in particolare per le seguenti categorie:

- a) economie domestiche in residenza primaria,
- b) residenze secondarie,
- c) persone giuridiche,
- d) esercizi pubblici.

Residenze primarie e secondarie – categorie a) e b)

1 La tassa base annua ammonta a:

		Importo (CHF)
a) Residenza primaria	1 persona	150.00
a) Residenza primaria	da 2 o più persone	200.00
b) Residenza secondaria	per ogni appartamento	200.00

- 2 La tassa base è dovuta e quantificata sulla scorta di quanto accertato e rilevato al momento della fatturazione e ciò indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di utilizzo dei servizi comunali.
- 3 In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, viene prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.

Persone giuridiche (PG) ed esercizi pubblici – categorie c) e d)

4 La tassa base annua ammonta a:	Importo (CHF)
c) <u>Tipo di attività economica (PG)</u> - Società senza attività nel Comune, - Ditte individuali, - Aziende agricole e forestali, - Imprese a conduzione strettamente familiare, - Ditte artigianali, - Studi professionali, - Uffici pubblici, privati e amministrativi, - Aziende di servizio, - Laboratori, - Negozi e commerci in generale.	300.00
d) Esercizi pubblici	300.00

- 5 La tassa base è dovuta e quantificata sulla scorta di quanto accertato e rilevato al momento della fatturazione e ciò indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di utilizzo dei servizi comunali.
- 6 La presenza, sul territorio comunale, di più attività economiche riconducibili alla stessa persona fisica (PF), giuridica (PG) o ragione sociale giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.
- 7 Le Associazioni ed eventuali altre attività senza scopo di lucro non sono soggette al pagamento della tassa. Esse possono però essere chiamate a comprovare il loro diritto di esonero.

Art 10. Tasse di smaltimento (sacchi RSU)

Al momento dell'acquisto presso i rivenditori autorizzati, vengono prelevate le seguenti tasse (spese incluse):

	Capienza	Costo 1 sacco *	Costo 1 rotolo	
Sacco ufficiale raccolta RSU (giallo)	17 L	CHF 0.55	CHF 5.60	(Rotolo da 10 sacchi)
Sacco ufficiale raccolta RSU (giallo)	35 L	CHF 1.15	CHF 11.50	(Rotolo da 10 sacchi)
Sacco ufficiale raccolta RSU (giallo)	60 L	CHF 1.95	CHF 19.70	(Rotolo da 10 sacchi)
Sacco ufficiale raccolta RSU (giallo)	110 L	CHF 3.60	CHF 36.10	(Rotolo da 10 sacchi)

* Gli importi minimi e massimi di cui sopra, per ogni sacco, sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Stato e pubblicati sul Foglio Ufficiale.

Art 11. Sacchi gratuiti

Hanno diritto ad 1 rotolo da 10 sacchi da 35 litri (oppure 2 rotoli da 10 sacchi da 17 litri) le economie domestiche domiciliate in residenza primaria con:

- 1 o più figli a carico, fino a 3 anni di età;
- 1 o più persone, di età superiore ai 70 anni (con reddito imponibile inferiore a: CHF 35'000.00);
- persone con incontinenza certificata;
- persone nel bisogno (casi da valutare dall'assistente sociale).

Per il ritiro è necessario presentarsi personalmente in Cancelleria comunale.

Art 12. Tasse per rifiuti vegetali

<u>Tipi di rifiuti</u>	Importo (CHF)	
a) Vegetali da giardino, erba e siepi ordinarie	Gratis	
b) Ramaglie (lunghezza max. 150 cm e 25 kg)	60.00	(al quintale o m3)

Art 13. Esigibilità della tassa base

- ¹ La tassa base è esigibile entro 30 giorni dalla fatturazione.
- ² All'abbonato in ritardo con il pagamento, il Comune indirizza un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese. Scaduto anche questo nuovo termine, dopo un'ultima diffida scritta si darà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.

Art 14. Accertamenti e controlli

- ¹ Gli incaricati della raccolta, delegati dal Municipio, sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli dei rifiuti, segnatamente possono aprire ed ispezionare i sacchi ed i contenitori per verificarne il contenuto. Possono inoltre compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per stabilirne le caratteristiche, la proprietà e la provenienza. Sono pure autorizzati a verificare che, nei centri di raccolta (Ecocentro comunale compreso), vengano consegnati solo rifiuti conformi.
- ² Il Municipio organizza anche dei controlli attraverso i sistemi di videosorveglianza, sia a titolo preventivo, che allo scopo d'identificare gli autori di eventuali abusi.

Art 15. Infrazioni, contravvenzioni e multe

- ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, come segue:

<u>Tipo di infrazione</u>	<u>Domiciliati</u>			<u>Fuori Comune</u>	
	<i>1a volta</i>	<i>2a volta</i>	<i>Successive</i>	<i>1a volta</i>	<i>Successive</i>
- Carta/cartoni - PET - Vetro - Alu depositati a fianco (fuori) dei contenitori	Ammonimento	CHF 150.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF 200.00	Fino a CHF 10'000.00
Vetro depositato fuori orario (dal lunedì al sabato: prima delle 07.00 e dopo le 19.00; domenica e giorni festivi: sempre)	Ammonimento	CHF 200.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF 200.00	Fino a CHF 10'000.00
Altri rifiuti (anche ingombranti) depositati a fianco (fuori) dei contenitori	CHF 100.00	CHF 200.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF 200.00	Fino a CHF 10'000.00
Utilizzo del sacco RSU non ufficiale (diverso dal colore giallo)	Ammonimento	CHF 100.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF 200.00	Fino a CHF 10'000.00
RSU (sacco ufficiale giallo) depositato/i a fianco (fuori) dei contenitori	Ammonimento	CHF 100.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF 200.00	Fino a CHF 10'000.00
RSU (sacco di colore diverso dal giallo) depositato/i a fianco (fuori) dei contenitori	Ammonimento	CHF 150.00	Fino a CHF 10'000.00	CHF 200.00	Fino a CHF 10'000.00

² Altre infrazioni alla presente Ordinanza, non contemplate nella tabella di cui sopra, possono essere punite con una multa fino a CHF 10'000.00. La relativa procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 16. Littering – principio

È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 17. Divieti

¹ In particolare, è vietato sporcare e deturpare il suolo pubblico con:

- a) sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali escrementi di animali, acidi, liquidi, olii, o simili);

- b) imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc...), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
 - c) riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
 - d) sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
- ² È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc ...

Art. 18. Sanzioni

- ¹ Le infrazioni agli artt. 16 e 17 sono punibili con la multa fino a CHF 10'000.00, ritenuto un importo minimo di CHF 200.00.
- ² In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.
- ³ I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria. Il Municipio può far eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o se l'intervento richiede conoscenze specialistiche.
- ⁴ La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 e ss. LOC.
- ⁵ È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 del Codice penale svizzero (danneggiamento).

Art 19. Responsabilità

L'utenza è responsabile per eventuali danni causati ai contenitori interrati e non, presenti ai punti di raccolta ed in generale a tutte le strutture di raccolta dei rifiuti, provocati in seguito alla consegna intenzionale, o per negligenza, di rifiuti non idonei o in quantità e qualità non conformi alle condizioni previste.

Art 20. Deroghe

Il Municipio, nei casi motivati o in situazioni particolari, può stabilire delle eccezioni o delle deroghe alla presente Ordinanza.

Art 21. Informazione alla cittadinanza

Per poter conseguire gli scopi previsti dal Regolamento e dalla presente Ordinanza, il Municipio ne informa la popolazione e tutti gli interessati in modo oggettivo, tempestivo e con ogni mezzo idoneo, oltre che per il tramite degli albi comunali e del sito web ufficiale del Comune (www.aranno.ch).

Art 22. Disposizioni abrogative

È abrogata l'Ordinanza Municipale sulla gestione dei rifiuti del mese di settembre 2019, compreso il relativo tariffario.

Art 23. Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Servizio Gestione Rifiuti, rispettivamente dell'Ufficio tecnico comunale, è dato

reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione. Scaduto tale termine (perentorio), il conteggio diventa definitivo e costituisce decisione esecutiva ai sensi dell'art. 80, cpv. 2 LEF.

Art 24. Rimedi giuridici

- ¹ Contro le decisioni del Municipio, in applicazione del Regolamento e della presente Ordinanza, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
- ² Contro le decisioni del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo.


Art 25. Termini e rimedi giuridici dell'Ordinanza

Ai sensi dell'art. 192 LOC, contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso, al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art 26. Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio

<p>Il sindaco:</p>  <p>Stefano Magini</p>		<p>La segretaria f.f.:</p>  <p>Tatiana Morelli</p>
---	--	---

- Approvata con Risoluzione Municipale no. 362/2023 del 09.10.2023
- Pubblicata agli albi comunali dal 12.10.2023 al 10.11.2023